



CITTÀ DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
MERCATINO RIONALE GIORNALIERO DI PIAZZALE ILIO

*Istituito con Deliberazione di C. C.. 162 del 23-11-2006
Modificato con Deliberazione di C.C. 42 del 16-03-2009*



SOMMARIO

Articolo I.	OBIETTIVI E FINALITÀ	3
Articolo II.	DATA E LUOGO DI MERCATO	3
Articolo III.	DIMENSIONAMENTO	3
Articolo IV.	RIPARTIZIONE	3
Articolo V.	RISERVA DI POSTEGGI.....	3
Articolo VI.	POSTEGGI NON OCCUPATI. SORTEGGIO	3
Articolo VII.	LIMITI NELLA CONCESSIONE.....	3
Articolo VIII.	DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Articolo IX.	CESSIONE DEL POSTEGGIO.....	4
Articolo X.	ORARIO DI MERCATO.....	4
Articolo XI.	SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO	4
Articolo XII.	AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO	4
Articolo XIII.	CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO	4
Articolo XIV.	VEICOLI.....	5
Articolo XV.	MERCE AL MERCATO	5
Articolo XVI.	TENDE – TETTOIE – CARTELLI.....	5
Articolo XVII.	COMMISSIONE DI MERCATO.....	5
Articolo XVIII.	SERVIZI	5
Articolo XIX.	TASSA DI POSTEGGIO.....	5
Articolo XX.	ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP	6
Articolo XXI.	DIVIETI.....	6
Articolo XXII.	ALLONTANAMENTO	6
Articolo XXIII.	SANZIONI.....	6
Articolo XXIV.	NORMA DI RINVIO.....	6

**Articolo I. OBIETTIVI E FINALITÀ**

Le presenti norme disciplinano il funzionamento del mercatino rionale di Piazzale Ilio istituito con deliberazione consiliare n. ____ del _____ .

Articolo II. DATA E LUOGO DI MERCATO

Il mercato si svolge tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 20,30, con facoltà concessa agli operatori di prolungare l'orario fino alle ore 24,00, nello slargo appositamente delimitato di Piazzale Ilio compreso fra la Via Didone e la Via Ilio

Articolo III. DIMENSIONAMENTO

Nell'ambito del mercato i posteggi sono delimitati e numerati progressivamente dal n. 1 al n. 8, nella sua configurazione risultante dalla planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegata sotto la lettera "A".

Articolo IV. RIPARTIZIONE

I posteggi sono ripartiti, con determinazione dirigenziale, in due sezioni per alimentari e non alimentari, secondo le seguenti specializzazioni merceologiche:

tip.	Specializzazione merceologica	N° posteggi
A	Alimentari	3
B	Abbigliamento e calzature	1
C	Casalinghi	2
D	Piante e Fiori	1
E	Somministrazione di alimenti e bevande	1

Articolo V. POSTEGGI NON OCCUPATI. SORTEGGIO

L'assegnazione dei posteggi non occupati entro le ore nove dai titolari avviene, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 18/95, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato, e del personale di vigilanza ivi di servizio, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio.

Articolo VI. LIMITI NELLA CONCESSIONE

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, ai sensi dell'art.8 comma 12 della l.r. n.18/95.

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Articolo VII. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio ha una durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata, ai sensi dell'art.8 comma 9 della l.r. n.18/95.



Articolo VIII. CESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale, ai sensi dell'art.8 comma 10 della l.r.n.18/95.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Articolo IX. ORARIO DI MERCATO

L'attività di vendita all'interno del mercato si svolge tutti i giorni feriali dalle ore otto alle ore 20.30. E' concessa facoltà agli operatori di prolungare l'orario di apertura fino alle ore 24.00

Con apposita ordinanza sarà vietata la sosta nel piazzale durante le ore di mercato di ogni tipo di veicolo condotto a mano o autoveicolo, ad eccezione di una breve sosta per il carico e lo scarico delle merci.

Il concessionario di posteggi per l'ora indicata, debbono sgomberare completamente il posto.

Gli operatori del settore ortofrutticolo e del settore dei prodotti ittici potranno ritardare di un'ora l'inizio dell'attività.

Le deroghe in materia di orari e di festività prevista per il commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e sentita la commissione di cui all'art.8 ter della l.r. n.18/95: nei casi d'urgenza, provvede autonomamente il responsabile del servizio attività economiche.

Articolo X. SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di fare strade o piazze, rifare condutture, evitare crolli, smottamenti, assicurare la tutela della sicurezza della circolazione della vita umana, nonché il rispetto delle norme di cui all'art.20 del codice della strada e la possibilità di accesso alle zone interessate dalla presenza del mercato da parte degli automezzi del soccorso sanitario, dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza in genere.

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.8 ter della legge l.r.n.18/95, giusta art.8 comma 13 della l.r. n.18/95.

Dello spostamento di luogo e di data del mercato, l'amministrazione Comunale da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno di mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento, con l'intesa che, in ogni caso, restano in vigore le concessione di posteggio in atto.

Articolo XI. AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO

L'uso del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, a pena di decadenza.

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista apposito documento rilasciato dal Comune, contenete la fotografia formato tessera e i dati identificativi del concessionario del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ed il numero distintivo del posteggio.

Articolo XII. CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore che non utilizzi il posteggio per giustificasti motivi deve presentare al Settore IX° del comune non oltre il quarto giorno successivo a quello in cui inizia l'assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.



Il posteggio è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto del lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali), conformemente all'art.17 del D.A. 9.6.1986.

Articolo XIII. VEICOLI

Nell'ambito dei posteggi agli assegnatari viene consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, con diretta pertinenza al settore merceologico in cui operano.

Articolo XIV. MERCE AL MERCATO

L'introduzione e la permanenza della merce al mercato non implica in nessun caso responsabilità a carico del Comune.

Articolo XV. TENDE – TETTOIE – CARTELLI

Senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Municipale non è permesso collocare nel mercato chioschi tende, tettoie, cartelli e simili.

Articolo XVI. COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di mercato, di cui all'art.8 ter della L.r. n.18/95, ha competenza per:

- a) essere sentita per lo spostamento di luogo o di data di svolgimento del mercato;
- b) essere sentita in caso di revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.8, comma 11 della L.r. n.18/95;
- c) asseverare l'attività di cui all'art.8 bis della L.r. n.18/95 per la regolarizzazione delle posizioni degli operatori ivi contemplati.

La presidenza è affidata secondo l'ordine della maggiore età. Il segretario della commissione di mercato redige i verbali della commissione stessa.

Articolo XVII. SERVIZI

Il mercato è dotato dei servizi necessari per la tutela del decoro e dell'igiene pubblica, quali servizi igienici per il personale addetto e per gli avventori, allacciamento elettrico e idrico, scarichi fognari per le acque reflue, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e punti di appresamento dell'energia elettrica.

Il servizio di pulizia è assicurato dal Comune.

Articolo XVIII. TASSA DI POSTEGGIO

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal comune nel mercato, comprese pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali, ad esclusivo carico degli utenti.

La tassa di posteggio è fissata in Euro 2,50 giornaliera.



Articolo XIX. ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP

L'esazione della tassa di posteggio e della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico avviene per versamento postale sul conto corrente intestato al Comune in unica soluzione in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, sulla base di autorizzazione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio e per n°240 giornate annuali di mercato.

L'esazione dei tributi comunali avviene, in ogni caso, anticipatamente rispetto alla data di utilizzo del posteggio.

Articolo XX. DIVIETI

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza manifesta, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra diversi posteggi.

E' vietato, nel mercato, l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo.

Non può essere consentito lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di cinquanta metri dal mercato, per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità

Articolo XXI. ALLONTANAMENTO

Chiunque con clamori, schiamazzi e turpiloquio si rendesse molesto o levasse grida per attirare l'attenzione dei compratori, può essere allontanato dal mercato.

Trattandosi di un concessionario di posteggio può essere privato della concessione del posteggio per sempre o per un periodo di tempo da stabilirsi dal Sindaco. I concessionari dichiarati decaduti non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennità alcuna.

Articolo XXII. SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all'art.7 bis del D.Lg.vo 267/18.8.2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall'art.20 della l.r. n.18/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo XXIII. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.